



REGOLAMENTO STATUTARIO

INDICE

Art. 1 - PREMESSE GENERALI

TITOLO I - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Art.2 - SOCI

Art.3 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.4 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art.5 - PONDERAZIONE VOTO ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.6 - PONDERAZIONE VOTO ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art.7 - COMITATO DIRETTIVO

Art.8 - MISURE DIRETTE A FAVORIRE LA TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

TITOLO II - REGOLAMENTO ELETTIVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

TITOLO III – REGOLAMENTO ELETTORALE ALTRI ORGANI SOCIALI

TITOLO IV - REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI SEPARATE

TITOLO V - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI TERRITORIALI

CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo

Iscritto nel registro delle persone giuridiche di diritto private, tenuto presso la Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R. 361 del 10/02/2000 con D.A. n. 0575 del 30/03/2009 dell'Assessorato Enti Locali

Largo Villaura, 27 - 90142 Palermo - C.F. 97169780828 - Cod. dest. UE2LXTM
tel/fax 091 33 19 70 - **numero verde 840 702 999**

www.cesvop.org - info@cesvop.org - segreteria@pec.cesvop.org



Art. 1 - PREMESSE GENERALI

Il CeSVoP, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VIII, Capo II, artt. 61, 62 e 63 del CTS, si dota del presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento Statutario") che disciplina il suo funzionamento in conformità a quanto stabilito dallo Statuto.

Il Regolamento Statutario del CeSVoP è predisposto dal Comitato Direttivo.

In prima attuazione, viene approvato dall'Assemblea dei soci, mentre, ordinariamente, può essere modificato, secondo quanto previsto dallo Statuto, dall'Assemblea dei Delegati, tranne che per i titoli e i punti relativi a:

- elezione dell'assemblea dei Delegati;
- assemblee dei soci separate;
- ponderazione dei voti delle assemblee dei soci e dei delegati;

che sono prerogativa dell'Assemblea dei Soci e a essa saranno sottoposti per le relative deliberazioni.

Per tale disposizione, il presente Regolamento Statutario, benché possa essere considerato nella sua unitarietà, è articolato in parti distinte, identificati da vari Titoli, afferenti a specifici Regolamenti che rientrano, ciascuno per quanto prestabilito, nelle competenze proprie dell'Assemblea dei Soci o dell'Assemblea dei Delegati.

TITOLO I

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

ART. 2 – SOCI (cfr art. 3 Statuto)

1. La domanda di ammissione, redatta su apposita modulistica CeSVoP, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - ove in possesso copia del certificato di attribuzione di partita IVA;
 - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto originario;
 - copia conforme all'originale dell'eventuale ultimo statuto vigente registrato, corredato del relativo verbale assembleare di approvazione;
 - copia ove in possesso regolamento interno;
 - copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ETS richiedente l'ammissione;
 - documentazione attestante la forma giuridica di ETS;
 - verbale/i associativo/i attestante/i gli organi sociali in carica;
 - copia verbale di Consiglio/Comitato Direttivo o Assemblea in cui si attesta la volontà da parte dell'ETS di essere ammesso come associato del CeSVoP;

- elenco soci ed eventuale registro volontari firmato dal legale rappresentante dell'ETS richiedente;
- relazione dettagliata e possibilmente documentata, sull'attività svolta nell'ultimo anno, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS richiedente;
- copia sottoscritta dell'ultimo bilancio o rendiconto economico finanziario approvato corredata da relativo verbale di approvazione.

Nel rispetto dell'obbligo stabilito dall'art. 61 comma 1 lett. d CTS, le comunicazioni in merito all'ammissione o il rigetto della richiesta di ammissione come associato, devono essere protocollate e saranno trasmesse al richiedente tramite PEC e mail.

ART. 3 – ASSEMBLEA DEI SOCI (cfr art. 6 Statuto)

1. L'assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante PEC e mail da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve potere essere consultata almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
2. All'Assemblea dei Soci partecipano con diritto di voto il legale rappresentante di ciascuno degli ETS aderenti o un suo delegato, come da Statuto.
3. Per implementare le modalità di voto di cui all'art. 6 comma 10 dello Statuto, il Comitato Direttivo individuerà strumenti idonei a garantire quanto stabilito dallo statuto.

In fase di convocazione tutti gli ETS associati con diritto di voto saranno informati sulle procedure e sulle modalità di voto non in presenza.

ART. 4 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI (cfr art. 7 Statuto)

1. L'assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente mediante PEC e mail da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve potere essere consultata almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
2. Per implementare le modalità di voto di cui all'art. 7 comma 9 dello Statuto, il Comitato Direttivo individuerà strumenti idonei a garantire quanto stabilito dallo statuto.

In fase di convocazione tutti gli ETS Delegati con diritto di voto saranno informati sulle procedure e sulle modalità di voto non in presenza.

ART. 5 – PONDERAZIONE VOTO ASSEMBLEA DEI SOCI (cfr artt. 6, 8 Statuto)

1. Al momento della convocazione dell'assemblea dei soci il Presidente accerta il numero totale degli associati aventi diritto di partecipazione, distinguendoli in due tipologie: -
 - ETS Organizzazioni di volontariato (ODV);
 - ETS diversi da ODV.
2. A seguito dell'accertamento di cui al punto 1, laddove in fase di convocazione il numero degli ETS diversi da ODV dovesse superare il 40 % del totale degli Associati legittimati al voto, per garantire il dettato di cui all' art. 61, c. 1, lett. f CTS, nell'assemblea dei soci, si attuerà il seguente meccanismo di calcolo del fattore ponderale da attribuire alle ODV e agli ETS diversi da ODV: -
 - Verrà calcolata, senza arrotondamenti decimali, rispettivamente la cifra del 60% e quella del 40% dei voti esprimibili;
 - Per ottenere il fattore ponderale del voto delle OdV socie, la cifra di cui sopra corrispondente al 60% dei voti esprimibili verrà divisa per il numero del OdV socie aventi diritto al voto (arrotondato alla terza cifra decimale);
 - Per ottenere il fattore ponderale del voto degli ETS soci diversi dalle OdV, la cifra di cui sopra corrispondente al 40% dei voti esprimibili verrà divisa per il numero degli ETS soci diversi dalle OdV, aventi diritto al voto (arrotondato alla terza cifra decimale).Il ricorso all'evenienza sopra esposta sarà reso noto a tutti i soci all'interno della convocazione stessa.

3. In caso di delega tra i soci appartenenti alle diverse tipologie di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si presentasse la casistica di cui al comma 2, il fattore ponderale del voto espresso per delega è quello attribuito al socio delegante, a prescindere dalla forma giuridica del socio delegato.

ART. 6 – PONDERAZIONE VOTO ASSEMBLEA DEI DELEGATI (cfr artt. 7, 8 Statuto)

1. Al momento della convocazione dell'assemblea dei delegati il Presidente accerta il numero totale dei delegati aventi diritto di partecipazione, distinguendoli in due tipologie: -
 - ETS Organizzazioni di volontariato (ODV);

- ETS diversi da ODV.
2. A seguito dell'accertamento di cui al punto 1, laddove in fase di convocazione, il numero degli ETS delegati diversi da ODV dovesse superare il 40 % del totale dei delegati legittimati al voto, per garantire il dettato di cui all' art. 61, c. 1, lett. f CTS, nell'assemblea dei delegati, si attuerà il seguente meccanismo di calcolo del fattore ponderale da attribuire per le ODV e per gli ETS diversi da ODV: -
- Verrà calcolata, senza arrotondamenti percentuali, rispettivamente la cifra del 60% e quella del 40% dei voti esprimibili;
 - Per ottenere il fattore ponderale del voto delle OdV delegate, la cifra di cui sopra corrispondente al 60% dei voti esprimibili verrà divisa per il numero del OdV delegate aventi diritto al voto (arrotondato alla terza cifra decimale);
 - Per ottenere il fattore ponderale del voto degli ETS delegati diversi dalle OdV, la cifra di cui sopra corrispondente al 40% dei voti esprimibili verrà divisa per il numero degli ETS delegati diversi dalle OdV, aventi diritto al voto (arrotondato alla terza cifra decimale).
- Il ricorso all'evenienza sopra esposta sarà reso noto a tutti i delegati all'interno della convocazione stessa.

ART. 7 - COMITATO DIRETTIVO (cfr art. 9 Statuto)

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente mediante PEC e mail da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.

In tal caso si procede alla sua sostituzione facendo ricorso al primo dei non eletti, in assenza di questi si ricorgerà all' Assemblea dei delegati per l'elezione di un nuovo componente, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Comitato Direttivo adotterà strumenti idonei per implementare le modalità di voto di cui all'art. 9 comma 8 dello Statuto.

In fase di convocazione tutti i consiglieri saranno informati sulle procedure e sulle modalità di voto non in presenza.

ART. 8 – MISURE DIRETTE A FAVORIRE LA TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il CeSVoP assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti di organizzazione e funzionamento dello stesso nonché delle informazioni rilevanti per gli stakeholder, interni ed esterni.

Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il Comitato Direttivo stabilisce gli atti e le informazioni da mettere a disposizione mediante un'apposita delibera, tenuto conto anche degli interessi e dei diritti dei terzi.

Il CeSVoP garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti degli associati e dei membri degli organi sociali e degli altri stakeholder interni, il diritto di ricevere e avere accesso agli atti e alle informazioni rilevanti.

La pubblicità e la trasparenza sono assicurate, di norma, attraverso la pubblicazione tramite sito internet, in forme chiare e intelleggibili.

TITOLO II

REGOLAMENTO ELETTIVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

(cfr art .7 Statuto)

SCRUTINIO SEGRETO

Il voto dei soci per l'elezione dei componenti dell'assemblea dei delegati, viene espresso a scrutinio segreto.

CANDIDATURE

Nell'intento di assicurare la più ampia rappresentanza territoriale nell'assemblea dei delegati, gli associati saranno distinti, considerando la loro sede legale, in base ai territori provinciali di competenza del CeSVoP (AG, CL, PA, TP) e gli 80 componenti dell'assemblea dei delegati saranno così suddivisi:

- tutti gli associati dello stesso territorio provinciale dovranno esprimere un minimo di 5 delegati, in base alle candidature provinciali pervenute dagli ETS associati;
- gli altri 60 delegati, scelti sempre fra gli ETS associati, saranno attribuiti su base provinciale in proporzione al numero degli associati CeSVoP per ogni singolo territorio provinciale.

Ogni associato CeSVoP potrà avanzare una candidatura solo per il territorio provinciale di appartenenza e potrà candidare esclusivamente il proprio rappresentante legale.

Le candidature vanno presentate su apposita modulistica predisposta dal CeSVoP e devono essere complete di:

- generalità del soggetto candidato;
- dati dell'ETS socio al quale appartiene il candidato.

Le candidature vanno sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS associato, e dovranno pervenire tramite PEC a pena di inammissibilità, entro il settimo giorno antecedente la data prevista in prima convocazione per lo svolgimento dell'assemblea dei soci elettiva.

Laddove un ETS associato presentasse candidature in sostituzione delle precedenti, entro i termini di cui al comma 3, si prenderà in considerazione esclusivamente l'ultima trasmessa.

L'eventuale rinuncia/ritiro della candidatura, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS proponente, deve essere comunicata tramite PEC, entro e non oltre 2 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea dei soci elettiva.

SCHEDE ELETTORALI

Nel caso previsto dall'art. 8 dello statuto per poter assicurare in assemblea dei soci la ponderazione del voto, le schede elettorali delle ODV socie saranno di colore differente rispetto quelle degli altri ETS associati diversi da ODV.

L'elenco dei candidati deve essere affisso nel luogo ove si esprime il voto e pubblicato nei canali telematici utilizzati per l'espressione del voto non in presenza.

COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale viene eletta nella assemblea dei soci precedente all'assemblea di rinnovo dell'assemblea dei delegati.

L'Assemblea dei soci provvede a voto palese a maggioranza dei presenti alla elezione della Commissione Elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, che dovranno essere scelti fra gli ETS soci aventi diritto di voto, con esclusione di coloro che ricoprono all'atto della votazione una delle cariche sociali. Gli ETS associati, i cui rappresentanti legali sono componenti della commissione elettorale, sono ineleggibili come ETS delegati.

La Commissione provvede a individuare al suo interno un presidente e un segretario incaricato di redigere il verbale delle operazioni di voto e dei risultati delle votazioni.

I compiti della Commissione Elettorale sono:

- a) Stabilire l'orario di apertura e di chiusura del seggio e renderlo pubblico; il seggio funziona negli orari stabiliti dalla Commissione Elettorale almeno per due ore durante l'orario di riunione dell'Assemblea;
- b) verificare, a norma di statuto, la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto e delle deleghe per il diritto di voto dei soci;
- c) verificare la regolarità delle candidature pervenute, stilare l'elenco dei candidati e renderli pubblici;
- d) nominare almeno tre scrutatori – che potranno essere anche non soci e che se soci non potranno essere scelti fra gli ETS candidati o fra i componenti della commissione elettorale – i quali formeranno il seggio elettorale;
- e) controllare e vigilare sulle operazioni di scrutinio delle schede;
- f) decidere sulla validità del voto espresso;
- g) approvare il verbale che riporti l'esito delle votazioni, controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale;
- h) provvedere per mezzo del Presidente della Commissione elettorale alla proclamazione degli eletti, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

SEGGIO

Il seggio ha i seguenti compiti:

- I) consegnare a ogni socio le schede per le votazioni;
- II) effettuare le operazioni di scrutinio delle schede;
- III) redigere l'elenco dei candidati all'assemblea dei delegati con le preferenze ricevute, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- IV) redigere il verbale di seggio con il risultato dello scrutinio.

All'interno del luogo dove si esprime il voto sarà affisso elenco nominativo dei candidati con relativa organizzazione di appartenenza, lo stesso sarà pubblicato nei canali telematici utilizzati per l'espressione del voto non in presenza.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Il seggio elettorale, dopo aver identificato il socio, gli consegna la scheda per il voto, distinta per colore nel caso previsto all'articolo 8 dello statuto.

Ogni socio:

I – esprime, a pena di nullità, un numero massimo di preferenze pari a 5.

Al termine delle votazioni il Seggio elettorale procede immediatamente allo scrutinio dei voti espressi, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

SCHEDE NULLE

Saranno considerate nulle:

- I – le schede riportanti un numero maggiore di preferenze espresse rispetto al numero di cui all'articolo precedente;
- II – le schede che rendono incomprensibile la volontà dell'elettore.
- III – le schede che riportano cancellature, abrasioni o qualsivoglia segno di riconoscimento.

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Al termine dello scrutinio il Seggio elettorale consegnerà alla Commissione elettorale il verbale di seggio con il risultato dello scrutinio, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Le OdV e gli altri ETS facenti parte di una stessa struttura associativa o che rappresentino un gruppo associativo riportante la stessa denominazione non potranno superare il numero massimo del 10 % del totale dei delegati eleggibili (80), per cui laddove si dovesse verificare una situazione contraria a tale limite, si dovrà escludere da detto elenco i delegati eletti della medesima compagine che avranno riportato il minor numero dei voti rispetto l'ottavo, in ordine di preferenze, facente parte della stessa compagine.

Nel caso di parità di voti sarà eletto il candidato espresso dall'ETS iscritto al CeSVoP da maggior tempo.

All'esito di dette operazioni la Commissione Elettorale predisporrà un elenco definitivo degli eletti.

TITOLO III – REGOLAMENTO ELETTORALE ALTRI ORGANI SOCIALI

SCRUTINIO SEGRETO

Il voto dei delegati per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Garanti e dell'Organo di Controllo viene espresso a scrutinio segreto.

Candidature

Possono presentare candidature gli associati, in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni associato potrà presentare un solo candidato, proprio socio.

Le candidature vanno presentate su apposita modulistica predisposta dal CeSVoP e devono essere complete di:

- generalità del soggetto candidato;
- dati dell'ETS socio al quale appartiene il candidato;
- curriculum del candidato, da cui, tra l'altro, si possa evincere l'esperienza/conoscenza posseduta nel campo del volontariato e/o del Terzo Settore;
- iscrizione all'apposito albo professionale, nel caso di candidato all'organo di controllo.

Le candidature, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS associato e per accettazione dal candidato, dovranno pervenire tramite PEC a pena di inammissibilità, entro il settimo giorno antecedente la data prevista della prima convocazione dell'assemblea elettiva.

Laddove un ETS associato avanzasse candidature in sostituzione di quelle già presentate, entro i termini di cui al comma 4, si prenderà in considerazione esclusivamente l'ultima trasmessa.

L'eventuale rinuncia/ritiro della candidatura, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS proponente o dal candidato segnalato, deve essere comunicata tramite PEC o mail, entro e non oltre 2 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea elettiva.

SCHEDE ELETTORALI ED ELENCO DEI CANDIDATI

Le schede elettorali sono di diverso colore, una per l'elezione del Comitato Direttivo, una per l'elezione del Collegio dei Garanti e una per l'elezione dell'Organo di Controllo.

Nel caso previsto dall'art. 8 dello statuto per poter assicurare in assemblea dei delegati la ponderazione del voto, le schede elettorali delle ODV delegate saranno distinguibili da quelle degli altri ETS delegati diversi da ODV.

Gli elenchi dei candidati devono essere affissi nel luogo ove si esprime il voto e pubblicati nei canali telematici utilizzati per l'espressione del voto non in presenza.

COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale viene eletta nella assemblea dei delegati immediatamente precedente all'assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea dei delegati provvede a voto palese a maggioranza dei presenti alla elezione della Commissione Elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, che dovranno essere scelti fra i delegati aventi diritto di voto, con esclusione di coloro che ricoprono all'atto della votazione una delle cariche sociali. Le persone fisiche componenti della commissione elettorale sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale.

La Commissione provvede a individuare al suo interno un presidente e un segretario incaricato di redigere il verbale delle operazioni di voto e dei risultati delle votazioni.

I compiti della Commissione Elettorale sono:

- a) Stabilire l'orario di apertura e di chiusura del seggio e renderlo pubblico; il seggio funziona negli orari stabiliti dalla Commissione Elettorale almeno per due ore durante l'orario di riunione dell'Assemblea;
- b) verificare, a norma di statuto, la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto;
- c) verificare la regolarità delle candidature pervenute, stilare gli elenchi dei candidati e renderli pubblici;
- d) nominare almeno tre scrutatori – che potranno essere anche non delegati e che se delegati non potranno essere scelti fra i candidati o fra i componenti della commissione elettorale – i quali formeranno il seggio elettorale;
- e) controllare e vigilare sulle operazioni di scrutinio delle schede;
- f) decidere sulla validità del voto espresso;
- g) approvare il verbale che riporti l'esito delle votazioni, controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale;
- h) provvedere per mezzo del Presidente della Commissione Elettorale alla proclamazione degli eletti, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

SEGGIO ELETTORALE

I tre scrutatori che compongono il seggio elettorale hanno i seguenti compiti:

- I) consegnare a ogni socio le schede per le votazioni;
- II) effettuare le operazioni di scrutinio delle schede;
- III) redigere l'elenco dei candidati al Comitato Direttivo con le preferenze ricevute, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento;

- IV) redigere l'elenco dei candidati al Collegio dei Garanti con le preferenze ricevute, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- V) redigere l'elenco dei candidati all'Organo di Controllo con le preferenze ricevute, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- VI) redigere il verbale di seggio con il risultato dello scrutinio.
- All'interno del luogo dove si esprime il voto saranno affissi gli elenchi nominativi dei candidati con relativa organizzazione di appartenenza.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Il seggio elettorale, dopo aver identificato il delegato, gli consegna le schede per il voto.

Ogni delegato:

I – esprime, a pena di nullità della scheda, un numero massimo di preferenze pari a 5, per il Comitato Direttivo da eleggere;

II – esprime, a pena di nullità della scheda, un numero massimo di preferenze pari al numero di componenti (ivi compresi i supplenti) del collegio dei garanti da eleggere;

III - esprime, a pena di nullità della scheda, un numero massimo di preferenze pari al numero di componenti (ivi compresi i supplenti) dell'Organo di Controllo da eleggere.

Al termine delle votazioni il Seggio elettorale procede immediatamente allo scrutinio dei voti espressi, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

SCHEDE NULLE

Saranno considerate nulle:

I – le schede riportanti un numero maggiore di preferenze espresse rispetto al numero dei candidati da eleggere;

II – le schede che rendono incomprensibile la volontà dell'elettore;

III – le schede che riportano cancellature, abrasioni o qualsivoglia segno di riconoscimento.

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Con riferimento alla elezione del Comitato Direttivo:

Al termine dello scrutinio il Seggio elettorale consegnerà alla Commissione elettorale il verbale di seggio con il risultato dello scrutinio, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

La Commissione elettorale in prima istanza verifica se fra i candidati che avranno riportato voti vi siano candidati appartenenti alla medesima sigla associativa, in tal caso escluderà quelli che avranno riportato un

numero inferiore di voti, rispetto al primo facente parte della stessa sigla associativa.

All'esito di detta operazione la Commissione Elettorale predisporrà un elenco primo, nel quale risulteranno quindi indicati tutti i candidati appartenenti a sigle associative diverse.

La Commissione elettorale in seconda istanza evidenzia dall'elenco primo tutti quei candidati ODV, che hanno ottenuto almeno il 5 % dei voti esprimibili, distinguendoli per provincia, in modo da individuare il candidato più votato per ciascun territorio provinciale di competenza del CeSVoP e, laddove possibile, garantire che all'interno del Comitato Direttivo sia presente almeno un membro eletto, ODV, per ognuno dei territori provinciali di competenza del CeSVoP.

La Commissione elettorale, individuati i candidati ODV di cui sopra, dall'elenco primo evidenzia – fino a concorrenza dei nove posti disponibili – tutti gli altri candidati al Comitato Direttivo che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, verificando che almeno i 2/3 dei componenti eletti siano ODV. Nel caso in cui non si verificasse quest'ultima condizione, si dovrà scorrere l'elenco primo sino al soddisfacimento della suddetta previsione statutaria.

All'esito di queste operazioni la Commissione Elettorale predisporrà un elenco definitivo, dal quale risulteranno quindi indicati tutti i candidati eletti.

Nel caso di parità di voti sarà eletto il candidato espresso dall'ETS delegato, associato da maggior tempo al CeSVoP.

- Con riferimento alla elezione del Collegio dei Garanti:

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale verifica se fra i candidati che avranno riportato voti vi sono candidati appartenenti alla medesima sigla associativa, in tal caso escluderà quelli che avranno riportato un numero inferiore di voti, rispetto al primo facente parte della stessa sigla associativa.

All'esito di detta operazione la Commissione Elettorale predisporrà un elenco definitivo nel quale risulteranno quindi indicati tutti i candidati appartenenti a sigle associative diverse.

Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti sarà eletto il candidato espresso dall'ETS iscritto al CeSVoP da maggior tempo.

- Con riferimento alla elezione dell'Organo di Controllo:

In presenza di candidati alla carica di componente dell'Organo di Controllo CeSVoP appartenenti alla medesima sigla associativa che avranno riportato voti, risulterà eletto solo quello che fra loro avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, quindi al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale accerta il

verificarsi di tale circostanza, in tal caso escluderà i candidati che avranno riportato un numero inferiore di voti, rispetto al primo facente parte della stessa sigla associativa.

All'esito di detta operazione la Commissione Elettorale predisporrà un elenco definitivo nel quale risulteranno quindi indicati tutti i candidati appartenenti a sigle associative diverse.

Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti sarà eletto il candidato espresso dall'ETS iscritto al CeSVoP da maggior tempo.

TITOLO IV

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI SEPARATE

(cfr art .6 c. 11 Statuto)

Laddove il numero dei Soci superasse il numero di 500 (cinquecento), il Comitato Direttivo elaborerà un apposito regolamento per la costituzione e lo svolgimento di Assemblee Separate che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO V

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI TERRITORIALI

(in attuazione dell'art. 14 dello Statuto)

ART. 1

COSTITUZIONE

1. Il Centro territoriale è la struttura di partecipazione e di prossimità attraverso la quale il CeSVoP articola la propria presenza sui territori provinciali di propria competenza. All'interno del Centro territoriale possono essere operativi uno o più Sportelli territoriali (in forma stabile e/o mobile) per l'erogazione di servizi ai volontari di tutti gli enti di Terzo settore (ETS), associati e non, accreditati al CeSVoP.
2. A costituire i Centri territoriali - e i relativi Sportelli - è il Comitato direttivo del CeSVoP, in accordo con le organizzazioni di volontariato (OdV) e gli altri ETS locali. I Centri territoriali sono quattro, uno per ogni ambito provinciale di competenza del CSV Palermo.

3. I Centri territoriali sono guidati dagli ETS soci del CeSVoP che abbiano sede legale e/o operativa nel corrispondente ambito territoriale.
4. Ogni Centro territoriale è coordinato da componenti del Comitato direttivo del CeSVoP. Quest'ultimo può affidare il coordinamento ai consiglieri provenienti dalla provincia del corrispondente ambito territoriale oppure adottare un principio di rotazione. Nella suddetta azione di coordinamento, il Comitato direttivo si avvarrà dello staff, in particolare dei/delle Responsabili territoriali provinciali eventualmente coadiuvati da volontari e/o operatori incaricati.

ART. 2

FINALITA' E FUNZIONAMENTO

1. Attraverso i Centri e gli Sportelli territoriali, il CeSVoP attua quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore (CTS), in particolare art. 63, garantendo, al contempo, la più ampia partecipazione dei volontari degli ETS nei vari ambiti territoriali.
2. I Centri territoriali articolano la loro vita in Assemblee generali in cui convocare gli ETS soci che fanno parte del rispettivo ambito provinciale, al fine di:
 - avanzare proposte sul programma annuale di attività del CeSVoP;
 - concorrere alla programmazione generale:
 - evidenziando le priorità tematiche del territorio, attraverso la rappresentazione delle esigenze e dei bisogni degli ETS locali, con specifico riguardo al sostegno e al rafforzamento del volontariato e dell'azione volontaria nell'ambito delle specificità territoriali;
 - identificando e attivando le Conferenze operative locali.
3. Nella realizzazione delle proprie attività ogni Centro territoriale tiene presente quanto indicato dall'art. 17 CTS e si avvale, promuovendola, della partecipazione del volontariato. Il Comitato direttivo del CeSVoP, in questa prospettiva, può destinare ai Centri territoriali specifiche forme di supporto e delegare, a uno o più ETS soci componenti di ciascun Centro territoriale, la gestione di specifiche attività, quali – ad esempio – l'essere Referente di una delle Conferenze operative locali.
4. Il Comitato direttivo del CeSVoP vigila sul corretto operato di tutti i Centri territoriali. I suoi consiglieri, semestralmente, condividono informazioni, dati, analisi, riflessioni e proposte in un incontro dedicato ai Centri territoriali, al termine del quale redigono apposita relazione sulla loro condizione e sul loro stato di funzionamento. A tale incontro, se il Comitato direttivo lo riterrà utile,

potranno prendere parte componenti dei Centri territoriali e/o delle Conferenze operative locali, come pure componenti dello staff del CeSVoP.

5. I Centri territoriali, nell'ambito delle loro finalità e in accordo con il Comitato direttivo, favoriscono pure rapporti di collaborazione degli ETS locali con: istituzioni pubbliche e private, enti ecclesiali e civili, fondazioni, imprese e ogni altro soggetto possa essere interessato alle proposte, alle istanze e ai percorsi dei volontari.

Le Assemblee generali

6. Alle Assemblee generali hanno diritto di partecipare gli ETS soci del CeSVoP aventi sede legale e/o operativa nell'ambito provinciale corrispondente a quello del rispettivo Centro territoriale.
7. Le Assemblee generali sono convocate dal Comitato direttivo che deve garantire due sedute all'anno, senza che ciò precluda la possibilità di sedute aggiuntive quando lo stesso Comitato ne ravveda la necessità. Esse vanno convocate almeno 7 giorni prima della data di svolgimento e sono presiedute da componenti del Comitato direttivo del CeSVoP. Ad apertura di seduta, di volta in volta, verrà scelto un rappresentante degli ETS partecipanti che svolga la funzione di segretario e curi la stesura del verbale dell'incontro.
8. Le due sedute annuali dell'Assemblea saranno dedicate: una alla programmazione, l'altra alla verifica degli esiti e dell'impatto sociale delle varie azioni.

Le Conferenze operative locali

9. L'Assemblea generale di ciascun Centro territoriale attiva e propone le Conferenze operative locali che hanno il duplice scopo di:
 - realizzare, grazie all'attivazione di percorsi di coprogettazione, le azioni programmate in assemblea;
 - incentivare/rafforzare la collaborazione dei volontari degli ETS fra loro e con gli altri partner locali.
10. Le Conferenze operative locali sono costituite da OdV e altri ETS, associati e non associati al CeSVoP, a cui possono affiancarsi istituzioni locali pubbliche e private, istituti scolastici e formativi, enti ecclesiali e civili, singoli cittadini volontari, gruppi informali, imprese ecc. sempre nell'ambito

territoriale di competenza della Conferenza e definito nell'Assemblea generale del rispettivo Centro territoriale.

11. Ciascuna Conferenza operativa locale è presieduta dal rispettivo Referente designato dal Comitato direttivo. Egli, in collaborazione con lo staff del CeSVoP:

- predispone quanto necessario per le attività della Conferenza;
- cura la raccolta dei dati riguardanti lo svolgimento e i risultati delle azioni realizzate;
- segue i lavori di restituzione – attraverso report e resoconti - del percorso e dell'esperienza svolta insieme dai diversi attori coinvolti.

12. Ogni Conferenza operativa locale può decidere di organizzarsi in sottogruppi quali: unità operative; tavoli tematici; gruppi di lavoro; reti progettuali ecc.

Gli Sportelli territoriali

13. Presso ogni Centro Territoriale possono essere istituiti uno o più Sportelli territoriali in forma stabile e/o mobile/itinerante. Essi, all'insegna della prossimità, erogano servizi ai volontari di tutti gli ETS locali accreditati al CeSVoP. L'attività dello Sportello territoriale può avvalersi anche dell'apporto dei volontari degli ETS soci appartenenti ai Centri territoriali.

14. Gli Sportelli, offrono, inoltre, informazioni, orientamento, consulenze e formazione di base sia ai cittadini aspiranti volontari, sia ai gruppi informali di volontariato in vista di un potenziamento della loro azione sul territorio e dell'eventuale costituzione di un'OdV o di un altro tipo di ETS.

15. Il coordinamento e le modalità di funzionamento dei vari Sportelli territoriali sono sotto la direzione strategica del Comitato direttivo e, dal punto di vista operativo, sotto la responsabilità organizzativa dello staff. Tutto ciò sempre in coerenza e attuazione della programmazione annuale del CeSVoP. Dall'esperienza e dai dati che emergono dalle attività di sportello – così come dalle altre attività dei Centri territoriali – si rilevano istanze, esigenze e idee per il miglioramento dei servizi esistenti e per l'implementazione di nuovi.

Altre attività a supporto degli ETS locali

16. Per rafforzare la capacità di raccordo e servizio dei Centri territoriali, il Comitato direttivo può arricchire la loro attività con appositi supporti per: attività di open space come incubatori di nuovi ETS; costituzione e sostegno di Case del Volontariato; sottoscrizione di convenzioni e/o contratti con enti locali, istituzioni pubbliche o altri soggetti.

ART. 3

RISORSE

1. I Centri territoriali non godono di proprie risorse. Pertanto, il Comitato direttivo annualmente destina una voce del bilancio preventivo alle attività dei Centri territoriali, secondo modalità individuate volta per volta e basandosi anche su quanto proposto dalle diverse Assemblee dei Centri.
2. Le risorse economiche per il funzionamento e l'operatività dei Centri territoriali sono tratte dal bilancio del CeSVoP e la loro gestione e rendicontazione si conforma alle disposizioni della legge vigente e del Comitato Direttivo del CeSVoP.
3. I beni mobili durevoli forniti dal CeSVoP per il funzionamento dei Centri e degli Sportelli territoriali sono dati in regime di comodato d'uso e iscritti nel Libro inventari del CeSVoP. Essi sono affidati a uno o più Referenti designati che ne curano l'uso e la conservazione.

CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo

Iscritto nel registro delle persone giuridiche di diritto private, tenuto presso la Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R. 361 del 10/02/2000 con D.A. n. 0575 del 30/03/2009 dell'Assessorato Enti Locali

Largo Villaura, 27 - 90142 Palermo - C.F. 97169780828 - Cod. dest. UE2LXTM
tel/fax 091 33 19 70 - **numero verde 840 702 999**

www.cesvop.org - info@cesvop.org - segreteria@pec.cesvop.org

